

LEGGE REGIONALE 22 gennaio 2010, n. 9
Istituzione del servizio civile degli anziani.

Art. 3
 Modalità

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1
 Finalità

1. La Regione del Veneto, al fine di favorire il potenziamento e l'ampliamento dei servizi alle persone e l'impiego degli anziani in attività socialmente utili, promuove, quale esperienza di cittadinanza attiva, il servizio civile degli anziani presso le pubbliche amministrazioni.

2. Si considerano persone anziane, ai fini della presente legge, coloro che hanno compiuto sessanta anni e che sono titolari di pensione ovvero non sono lavoratori, subordinati e autonomi, o soggetti ad essi equiparati ai sensi della vigente normativa.

Art. 2
 Ambito operativo

1. Il servizio civile degli anziani è espletato in attività e ambiti aventi le seguenti caratteristiche:

- a) trasporto con mezzi pubblici per l'accesso a prestazioni sociali e socio sanitarie;
- b) insegnamento nei corsi professionali e tutoraggio nei percorsi formativi di collegamento tra la scuola ed il mondo del lavoro, anche in relazione alle iniziative promosse dalle organizzazioni sindacali e di impresa;
- c) sorveglianza presso le scuole, durante il movimento degli studenti, presso le mense e le biblioteche scolastiche, e sugli scuolabus;
- d) sorveglianza durante le mostre e le manifestazioni giovanili;
- e) animazione, gestione, custodia e vigilanza di musei, biblioteche e parchi pubblici, sale di ritrovo e di quartiere, palestre e impianti sportivi, aree sportive attrezzate, centri sociali, sportivi, ricreativi e culturali;
- f) conduzione di appezzamenti di terreno di proprietà o di uso pubblico i cui proventi sono destinati ad uso sociale;
- g) iniziative volte a far conoscere e perpetuare le tradizioni di artigianato locale;
- h) assistenza, anche domiciliare, a minori, anziani, soggetti portatori di handicap e ad altre categorie a rischio di emarginazione, in ausilio al personale dei servizi sociali;
- i) assistenza culturale e sociale negli ospedali e nelle carceri in modo particolare in quelle minorili;
- j) attività per la prevenzione del disagio giovanile e della tossicodipendenza;
- k) interventi di carattere ecologico, stagionali o straordinari, nel territorio, nei litorali, nelle zone boschive;
- l) campagne e progetti di solidarietà sociale.

1. L'affidamento del servizio civile avviene mediante contratto di diritto privato, compatibilmente con le iniziative volte a favorire l'occupazione giovanile o l'impiego di categorie protette ai sensi della legislazione vigente, e non comporta l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato.

2. Il contratto prevede almeno:

- a) l'articolazione delle prestazioni secondo moduli temporali;
- b) la facoltà per l'anziano di articolare l'attività solo in alcuni dei moduli temporali previsti;
- c) il compenso previsto per l'attività resa;
- d) la facoltà per l'anziano di recedere dal contratto con la previsione di un congruo preavviso.

3. Le pubbliche amministrazioni che impiegano gli anziani nel servizio civile stipulano, a favore degli stessi, una polizza assicurativa contro il rischio di infortuni, nonché contro il rischio di responsabilità civile verso terzi.

4. L'affidamento del servizio civile avviene in applicazione di criteri preventivamente stabiliti e resi noti mediante avvisi pubblici nel comune nel quale l'attività viene richiesta.

Art. 4
 Conferenza programmatica regionale

1. La Giunta regionale, entro il mese di novembre di ciascun anno, convoca una conferenza programmatica e di valutazione, invitando le parti sociali e le pubbliche amministrazioni interessate e coinvolte nell'attuazione della presente legge, per discutere le esperienze realizzate nel corso dell'anno e le iniziative programmatiche per l'anno successivo.

Art. 5
 Contributo regionale

1. A carico del bilancio della Regione, è autorizzata la concessione di un contributo agli enti promotori, nel primo triennio di applicazione della presente legge, per lo sviluppo delle iniziative e dei progetti delle attività socialmente utili per gli anziani.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari ad euro 500.000,00 per ogni esercizio del triennio 2010-2012, si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'upb U0185 "Fondo speciale per le spese correnti", partita n. 8 e contestuale incremento dell'upb U0232 "Fondo per il servizio civile regionale volontario" del bilancio di previsione 2010 e pluriennale 2010-2012.

Art. 6
 Entrata in vigore

1. Le disposizioni di cui alla presente legge acquistano efficacia a decorrere dall'entrata in vigore della legge regionale relativa al "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010 e pluriennale 2010-2012".

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 22 gennaio 2010

Galan

INDICE

- Art. 1 - Finalità
 - Art. 2 - Ambito operativo
 - Art. 3 - Modalità
 - Art. 4 - Conferenza programmatica regionale
 - Art. 5 - Contributo regionale
 - Art. 6 - Entrata in vigore
-

Dati informativi concernenti la legge regionale 22 gennaio 2010, n. 9

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 2 dicembre 2008, dove ha acquisito il n. 374 del registro dei progetti di legge su iniziativa dei Consiglieri Rizzato, Gallo, Diego Bottacin, Michieletto, Marchese, Trento, Berlatto Sella, Bonfante, Tiozzo, Causin, Azzi e Frasson;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla 5° commissione consiliare;
- La 5° commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 2 luglio 2009;
- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Claudio Rizzato, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 12 gennaio 2010, n. 362.

2. Relazione al Consiglio regionale

Signor Presidente, colleghi consiglieri, il fenomeno dell'invecchiamento della popolazione nella nostra Regione ha prodotto, negli ultimi decenni, molteplici conseguenze sia sul piano culturale sia per quanto riguarda gli aspetti economici e sociali.

L'accelerazione dei processi che determinano l'invecchiamento della popolazione e l'intensità di queste trasformazioni si sono, pe-

raltro, connesse al declino della natalità, che ha portato la nostra Regione tra quelle caratterizzate da bassi livelli di fecondità.

Anche le proiezioni per i prossimi decenni confermano questo andamento demografico, nonché un possibile ulteriore incremento del fenomeno.

L'impreparazione ad affrontare le questioni relative alla crescita della popolazione anziana è innanzitutto culturale.

Questa impreparazione può essere colta proprio nella scarsa consapevolezza di queste trasformazioni e nell'assenza di strumenti che rispondano alla richiesta di soggettività di inclusione sociale e di protagonismo che proviene dagli anziani.

Una conferma del ritardo culturale che permea la mentalità italiana, peraltro, proviene dalla sottostima del segmento di mercato destinato agli anziani, pur nella accresciuta disponibilità economica di questa quota.

Il nostro sistema formativo è un ulteriore esempio: gli operatori dei servizi sanitari e sociali non hanno la possibilità di utilizzare adeguati percorsi scolastici ed universitari.

Eppure la risorsa "anziani" resta una delle principali ricchezze di ogni società evoluta, soprattutto per la vastità di conoscenze e di capacità e la possibilità di utilizzare tali conoscenze per educare e contribuire alla elevazione cognitiva e professionale dei più giovani.

Il servizio civile in cui è possibile impiegare la popolazione anziana può, infatti, variare dalle attività di tutoraggio e di insegnamento nei corsi professionali, alle iniziative di carattere culturale, dal recupero del territorio alla salvaguardia dell'ambiente e all'assistenza ai soggetti "svantaggiati".

Il contributo della risorsa "anziani" al miglioramento dei servizi al cittadino ed al miglioramento della qualità della vita può generare forti potenzialità.

L'obiettivo della proposta di legge è pertanto quello di consentire agli enti locali, anche attraverso le associazioni di volontariato e le cooperative di solidarietà, di impiegare i soggetti anziani in quelle attività socialmente rilevanti che sono proprie e funzionali alla terza età.

Il progetto in esame si può coordinare con le attività destinate ai giovani nell'ambito della istituzione del "servizio civile per i giovani" vista come opportunità di impiegare e di formare le giovani generazioni in attività di utilità sociale, attraverso la definizione di iniziative insieme agli enti locali.

Si tratta di una proposta di legge che semplifica le procedure e, nel contempo, realizza un riferimento nella legislazione regionale rispetto ad interventi che molti enti locali stanno già da tempo proponendo e realizzando.

Obiettivo prioritario della presente proposta di legge, tuttavia, è quello di stanziare un contributo, a titolo promozionale, a carico del bilancio della Regione, per partecipare alla progettazione, alla diffusione e allo sviluppo di queste iniziative.

L'articolo 1 riguarda la finalità della legge e la definizione di persone anziane cioè quelle che hanno compiuto sessanta anni e che sono titolari di pensioni ovvero non sono lavoratori, subordinati e autonomi, o soggetti ad essi equiparati ai sensi della vigente normativa.

Particolarmente qualificante è l'articolo 2, che definisce l'ambito operativo della proposta di legge. Il servizio civile per gli anziani, infatti, prevede interventi in settori sostanzialmente diversi rispetto ai lavori socialmente utili individuati dalla normativa prevista per i cassaintegrati ed i giovani disoccupati.

Elemento decisivo è, infatti, la funzione di insegnamento nei corsi professionali e di tutoraggio verso i più giovani.

Altre attività sono quelle di sorveglianza, di manutenzione e

recupero dell'ambiente, di animazione, gestione e custodia presso i musei, le biblioteche, i centri sociali e o sportivi, eccetera.

Particolarmente rilevante, nell'ambito operativo delle attività, è inoltre la possibilità di realizzare iniziative a sostegno dell'artigianato locale, nonché le attività di assistenza, anche domiciliare, ai soggetti più deboli. In questo caso gli anziani possono partecipare o promuovere attività di volontariato e di cooperazione sociale.

L'affidamento dei servizi secondo l'articolo 3, avviene mediante contratto di diritto privato.

È previsto un compenso e la facoltà per l'anziano di recedere dal contratto con congruo preavviso. Queste prestazioni non comportano l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato mentre è prevista la stipula di una polizza assicurativa in favore degli anziani impegnati contro il rischio di infortuni e contro il rischio di responsabilità civile verso terzi.

La normativa stabilisce inoltre la programmazione degli interventi da parte della Regione (articolo 4) e attribuisce, al conclusivo articolo 5, a carico del bilancio della Regione, uno stanziamento di 1,5 milioni di euro nel triennio 2009-2011, per favorire il sostegno alla promozione delle iniziative e dei progetti promossi.

La Quinta Commissione consiliare ha ultimato l'esame del progetto di legge nella seduta n. 134 del 2 luglio 2009, approvandolo, con modifiche, all'unanimità (Forza Italia - Popolo della Libertà, Liga Veneta Lega Nord Padania, A.N. - Popolo della Libertà, UDC, Veneto PPE, L'Ulivo - Partito Democratico Veneto, Per il Veneto con Carraro) in ordine alla sua approvazione da parte del Consiglio regionale.

3. Struttura di riferimento

Direzione servizi sociali